

Associazione Nazionale Funzionari e Ispettori Direttivi della Polizia di Stato

Prot. n. 25/anfe/2020

CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Prefetto Franco Gabrielli

e, p.c.:

DIRETTORE DELL'UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
Vice Prefetto Maria De Bartolomeis – ROMA

OGGETTO: art. 54, d.P.R. 1092/73 in materia di regime del calcolo pensionistico - Calcoli della percentuale della base pensionabile per il personale della Polizia di Stato arruolatosi negli anni 1981, 1982 e 1983.


Capo,

a seguito di innumerevoli richieste pervenute dalle varie articolazioni periferiche, anche corredate da pareri giuridici attinenti la questione di cui all'oggetto, questa O.S. ritiene opportuno chiedere a codesto Ufficio un intervento teso ad assicurare al personale della polizia di Stato, quanto previsto dalla legge 183/2010 attraverso cui è stata affermata la specificità del personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico che, all'articolo 19, statuisce l'omogeneità di trattamento economico, pensionistico e previdenziale tra le varie componenti del Comparto.

Più in particolare ci si riferisce all'art. 54, del d.P.R. 1092/73 in materia di regime del calcolo pensionistico, tenuto conto che la specificità sopra richiamata non consente eventuali diversificazioni di trattamento, anche alla luce del d.lgs. 12 Maggio 1995 nr. 95 che stabilisce che il rapporto d'impiego è unico per tutto il personale del predetto comparto.

A tal proposito giova rammentare che anche l'INPDAP con la circolare n. 6 in data 23.03.2005, diretta al Dipartimento della P.S. e ad oggetto «*gestione delle attività pensionistiche del personale della Polizia di stato*», la polizia viene considerata un'Amministrazione civile ad "ordinamento speciale" ma in tema di materia pensionistica il personale è destinatario **anche delle norme speciali che riguardano le Forze di Polizia o il personale militare**.

Ciò premesso, vista la nota del 30 Gennaio u.s. con cui l'ufficio legislativo del Ministero della difesa scrive al Ministero del lavoro segnalando il contenuto delle sentenze nr. 308 del 9.9.2019 e nr. 228 del 6 Novembre 2019 emesse dalla giurisdizione centrale della Corte dei Conti, con le quali viene confermato l'orientamento giurisprudenziale che ritiene applicabile al personale



Associazione Nazionale Funzionari e Ispettori Direttivi della Polizia di Stato

Militare, avente diritto, il trattamento favorevole del calcolo al 44% della base pensionabile e non quello del 35% come - in base ad una interpretazione restrittiva e penalizzante - applicava l'INPS, si ritiene che il personale della polizia di Stato debba rientrare a pieno titolo in tali prerogative di ricalcolo.

Considerati i pronunciamenti giurisprudenziali e la condivisibile posizione assunta dalla Difesa per la parte militare del Comparto, affinché sia scongiurata un'eventuale discriminazione tra FF. di PP. e quindi affinché sia salvaguardata l'unicità di trattamento previsto dalle predette normative, siamo a chiedere di valutare l'opportunità di istituire un tavolo tecnico con l'eventuale contributo delle OO.SS. teso a valutare le iniziative utili a tutelare anche il personale della polizia di Stato che si arruolò negli anni 1981, 1982 e 1983 e che quindi si trovi oggi nella posizione di aver maturato più di 15 anni di servizio utile al 31.12.1995 incluse le maggiorazioni dei servizi di cui all'art. 5 del d.lgs n.165/97 che comportano un aumento figurativo di un 1 anno ogni 5 di servizio o maggiori per i servizi prestati in sede disagiata di frontiera terrestre, di imbarco o aeronavigazione.

Si ringrazia per l'attenzione ed in attesa di un cortese riscontro si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Firenze, 18 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
dott. Gaetano Barrella